TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 29

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18

La Commissione elettorale mandamentale:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-29-legge-7-ottobre-1947-n-1058-art-23-e-legge-22-gennaio-1966-n-1-art-18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it